I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/75 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1975

che aumenta i volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1975, per taluni prodotti tessili originari di Malta, dai regolamenti (CEE) n. 2917/74, (CEE) n. 2918/74, (CEE) n. 2919/74 e (CEE) n. 2920/74

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2917/74 [1], (CEE) n. 2918/74 [2], (CEE) n. 2919/74 [3] e (CEE) n. 2920/74 [4], il Consiglio ha aperto per il 1975 contingenti tariffari comunitari rispettivamente per i prodotti delle voci 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Malta ;

considerando che occorre prevedere, per i prodotti di cui trattasi, un adattamento dei vantaggi tariffari consistente in una maggiorazione del 5 % di ciascuno dei volumi contingentali suindicati ; che occorre destinare i volumi supplementari derivanti da tale maggiorazione alle riserve di detti contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il volume contingentale previsto dall'articolo 1 del regolamento

— (CEE) n. 2917/74 è portato da 1 125 tonnellate a 1 181 tonnellate,
— (CEE) n. 2918/74 è portato da 900 tonnellate a 945 tonnellate,
— (CEE) n. 2919/74 è portato da 150 tonnellate a 158 tonnellate,
— (CEE) n. 2920/74 è portato da 450 tonnellate a 473 tonnellate.

2. La riserva comunitaria prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento

— (CEE) n. 2917/74 è portata da 320 tonnellate a 376 tonnellate,
— (CEE) n. 2918/74 è portata da 325 tonnellate a 370 tonnellate,
— (CEE) n. 2919/74 è portata da 30 tonnellate a 38 tonnellate,
— (CEE) n. 2920/74 è portata da 135 tonnellate a 158 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

---

(1) GU n. L 315 del 26. 11. 1974, pag. 12.
(2) GU n. L 315 del 26. 11. 1974, pag. 15.
(3) GU n. L 315 del 26. 11. 1974, pag. 18.
(4) GU n. L 315 del 26. 11. 1974, pag. 21.